

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo contenente gli elementi verbali «WAVE TO PAY» — Domanda di registrazione n. 12 258 141

Decisione impugnata: Decisione della Quinta Commissione di ricorso dell'UAMI del 19 gennaio 2015 nel procedimento R 1864/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accertare la violazione e non corretta applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e paragrafo 2, RMC;
- accertare la violazione dell'articolo 75 RMC, oltre alla contraddittorietà della decisione impugnata, e per gli effetti:
 - annullare la decisione impugnata;
 - condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-129/15.

Ricorso proposto il 26 marzo 2015 — Italia/Commissione

(Causa T-135/15)

(2015/C 155/43)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: C. Colelli, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare, nella parte oggetto del presente ricorso, la decisione di esecuzione della Commissione europea del 16 gennaio 2015 numero 2015/103 [notificata con il numero C(2015) 53 final], recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha in particolare impugnato:

- (a) Il capo della decisione nel quale, in esito all'indagine EX/2010/010, relativa al settore dello zucchero, viene effettuata la rettifica finanziaria per 90 498 735,16 euro, riferita agli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 sulla base di una ritenuta «interpretazione erranea della produzione di zucchero»;

- (b) Il capo della decisione nel quale, in esito all'indagine CEB/2011/090, relativa alle misure promozionali, veniva effettuata, tra altro, una rettifica finanziaria per 1 607 275,90 euro, per «ritardi di pagamento» relativi all'esercizio 2010;
- (c) Il capo della decisione nel quale, in esito all'indagine LA/2009/006, relativa alla misura «azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi», veniva effettuata, tra altro, una rettifica finanziaria di 1 198 831,03 euro, per «ritardi di pagamento».

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 31, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), nonché delle prerogative di difesa dello Stato membro.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 11 del Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 60), sulla violazione dei Regolamenti (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativi a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42) e (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (GU L 176, pag. 32), e sulla violazione della sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2013, pronunciata nelle cause riunite C-187/12, C-188/12 e C-189/12, SFIR e a. (EU:C:2013:737).
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, del *ne bis in idem* e dell'obbligo di leale cooperazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 31, par. 3, co. 2, del Regolamento n. 1290/2005, la violazione dell'art. 11, par. 3, co. 2, e del capo 3 del Regolamento n. 885/2006, e violazione delle linee guida della Commissione definite nel documento n. VI/5330/97.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 9, comma 3, del Regolamento n. 883/2006, nonché sull'esistenza nella fattispecie di una disparità di trattamento e di un travisamento dei fatti.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 20 del Regolamento n. 501/2008, del legittimo affidamento e del principio della imputabilità agli Stati membri delle rettifiche finanziarie.

Ordinanza del Tribunale dell'11 marzo 2015 — Sanctuary Brands/UAMI — Richter International (TAILORBYRD)

(Causa T-594/13) ⁽¹⁾

(2015/C 155/44)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 24 del 25.1.2014.
